



La tabella unica nazionale deve essere letta attraverso il principio costituzionale della??uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)

Descrizione

La finalità dellâ??intervento normativo, in ordine alla redazione della Tabella Unica Nazionale (TUN), Ã" individuata dallâ??art. 138 C.d.A. nel duplice obiettivo:

- a. di â??garantire il diritto delle vittime [â?l] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìtoâ?•:
- b. di â??razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatoriâ?•

Tuttavia il Consiglio di Stato, chiamato per la seconda volta ad esprime il proprio parare sulla tabella, con provvedimento n. 1282 del 15 ottobre 2024, precisa che, sebbene tali obiettivi siano **concorrenti** e tali da prefigurare un necessario e ragionevole *bilanciamento*, essi non si collocano sul medesimo piano.

Ed invero: â?? direttiva primaria (per la quale opera, in chiave dichiaratamente garantistica, lâ?? esplicita ed impegnativa valorizzazione positiva di un canone di pienezza e di effettività remediale) Ã", invero, quella che sollecita, in prospettiva essenzialmente solidaristica (art. 2 Cost.), e dunque attenta allâ??uguaglianza sostanziale come compito propulsivo della Repubblica nonché allâ??effetività ripristinatoria del danno alla persona intesa nel suo pieno valore sociale (artt. 3, c.2 e 24 Cost., da considerarsi intimamente connessi ab origine), la elaborazione di una criteriologia risarcitoria formulata in termini di tendenziale adeguatezza delle poste di danno, destinate a compensare, sia pure in via necessariamente equitativa, la compromissione della integrità psico-fisica della persona, nella sua attitudine ad incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, non disgiunta dalla valorizzazione, essenzialmente soggettiva ed idiosincratica, del concorrente danno moraleâ?•.

A fronte di ci² il Consiglio di Stato afferma che: â??il canone di â??personalizzazioneâ?• del risarcimento, per definizione rimesso, relativamente alla compromissione del valori della persona, alla â??valutazione equitativaâ?• del giudice, trae fondamento, come si Ã" osservato, nel **principio**



costituzionale di solidarietà sociale: nella relativa disposizione (articolo 1226 cod. civ.) il richiamo allâ??equità va, come Ã" noto, acquisito quale direttiva di puntuale e circostanziata contestualizzazione del criterio risarcitorio (ovvero, come puntualmente precisato dallâ??articolo 138, comma 2, di â??motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiatoâ?•). Ne segue che un esito concretamente inadeguato del vaglio equitativo â?? che risultasse, di fatto, corollario di un vincolo parametrico tabellare di rango regolamentare non conforme ad una direttiva di congruenza, pienezza ed effettività del ristoro â?? non varrebbe a scongiurare del tutto il rischio, a dispetto del tratto di specialità della disciplina primaria di cui allâ??articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di una disapplicazione, da parte del giudice, della fonte normativa secondariaâ??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 08 Gen 2025